



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1489 DEL 29/12/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero, specialistiche e diagnostiche - Adozione proroga Anno 2021 in conformità a DGRT 1220/2018

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta



Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 4896

Hash .pdf (SHA256):
e6e9b7db7ac631285ab7cdd7623c47f6c7d8928d0f4e2d317ac94b47fe7a5b4f
Hash .p7m (SHA256):
8633981e4d344a80cc214a21b1c6874c90186b94fa4ce6543b6a45b7627c286f



**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, PRIVATE
ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI**

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 20 luglio 2020, n. 794, recante "Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'art. 11, comma 4-bis, in virtù del quale a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a



carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, secondo il quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA a Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta spending review, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;



RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

RICHIAMATA la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA, operativo dal 1 gennaio 2019 in sostituzione di quello previsto dalla DGRT 343/2017 e basato sui seguenti criteri organizzativi:

1. individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali figurano anche le seguenti Strutture sanitarie private accreditate, ubicate nel territorio della Ausl Toscana Sud Est e con essa da tempo, convenzionate i cui tetti di spesa sono stati ridefiniti a seguito di conclusione del contenzioso amministrativo come segue (rif. Deliberazione del Direttore Generale di recepimento n.1070 del 30.09.2020):
 - Assisi Project Spa € 19.419.289
 - Centro Chirurgico Toscano Srl € 26.141.928;
 - Rugani Hospital Srl € 11.757.594;
 - Totale € 57.318.811



2. definizione di tetti unici ed omnicomprensivi per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria,
3. rinvio, ai fini della sottoscrizione degli accordi con il privato e della definizione dell'ambito specifico di erogazione, alle aziende sanitarie territorialmente competenti che, con apposito accordo contrattuale annuale dovranno orientare le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l'offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;
4. centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di *spending review*, e quindi anche della strutture sopra indicate, tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SDO e SPA) e non tramite la spesa consuntivata;
5. impostazione di un sistema di controllo in grado di garantire la coerenza fra quanto indicato nei flussi e gli importi rappresentati nelle voci CE relative all'assistenza specialistica ambulatoriale da privato;
6. applicazione del nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato a partire dal 1 gennaio 2019, che ha definito i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati per il periodo 2016-2019 (*precisando che per l'anno 2020, i competenti Uffici regionali hanno invitato le Aziende Sanitarie ad attenersi ai limiti di spesa previsti dall'atto di programmazione in oggetto - Nota del 20 dicembre 2019, della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, recante Linee guida per la redazione dei bilancio preventivo 2020*);

DATO ATTO che i tetti di spesa previsti dalla programmazione regionale costituiscono limiti massimi, come stabilito dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, e che pertanto l'Azienda UsI Toscana Sud Est nel corso del biennio 2019/2020 ha definito importi inferiori rispetto a quelli valorizzati a livello regionale, consentendo in tal modo l'introduzione nel mercato, ad invarianza di spesa complessiva, di nuove Strutture accreditate in base al fabbisogno sanitario rilevato;

CONSIDERATO che allo stato attuale l'Azienda UsI Toscana Sud Est si trova nuovamente nella necessità di dover recuperare fondi dalle attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni dalle Strutture convenzionate oggetto del presente atto, per una quota pari a 0,8%, da destinare alle richieste pervenute da tempo da parte di nuove Strutture accreditate, anche in attuazione Delibera n. 831/2016 ANAC – Piano nazionale anticorruzione, il quale, nel richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574, ricorda che è “*illegittimo precludere a tempo indeterminato l'ingresso nel mercato delle strutture private in possesso dei requisiti per l'accreditamento*”;



DATO ATTO che le nuove Strutture da inserire nel mercato saranno selezionate tramite una valutazione comparativa di costi e risultati a seguito di apposita manifestazione di interesse, rivolta agli operatori presenti nei singoli ambiti territoriali provinciali (Siena/Arezzo/Grosseto), in possesso di autorizzazione-accreditamento istituzionale per la disciplina di radiodiagnostica, ove si rileva un maggior fabbisogno sanitario in termini di liste di attesa;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 3 giugno 2020, n. 705 “Rapporti contrattuali tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Adozione schemi di Accordo contrattuale validi dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020”, attuativa della DGRT 1220/2018 sopra richiamata, con la quale è stata definita l'articolazione dei sotto-tetti di spesa per ciascuna Casa di cura convenzionata, revisionata in sede di adozione della Deliberazione del Direttore Generale 30 settembre 2020, n. 1070;

DATO ATTO che gli accordi in argomento giungono a scadenza il prossimo 31 dicembre 2020 e che pertanto si rende necessario disporre la nuova disciplina al fine di assicurare la regolare prosecuzione nell'erogazione prestazioni previste e la loro conseguente remunerazione, attenendosi, anche per l'anno 2021, ai limiti di spesa previsti dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 12, come comunicato alla Direzione regionale con nota del 29 ottobre 2020, Prot. n. 247894, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

TENUTO CONTO però che la citata DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 è attualmente in fase di revisione, come stabilito dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, con la quale è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici per singola Struttura, a partire dall'analisi dell'offerta ad oggi esistente, a fronte del fabbisogno rilevato;

RITENUTO pertanto di disciplinare i rapporti contrattuali in argomento per l'anno 2021 in regime di proroga degli accordi vigenti, agli stessi patti e condizioni, in attesa del nuovo atto di programmazione regionale, secondo la valorizzazione economica riportata nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), pari a complessivi € 56.732.694, di cui si tiene conto di quanto segue:

- Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, recante “Accordo contrattuale tra Azienda Ausl Toscana Sud Est e Centro Chirurgico Toscano Srl, denominato: “Emergenza Covid 19: Attività congiunta di Chirurgia programmata a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato”, con validità dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, con la quale è stata già impegnata una quota pari a € 470.000 mensili del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT



- 1220/2018, per gli aspetti relativi all'assistenza in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale aziendale, rinnovabile con atto deliberativo suppletivo, in caso di proroga dello stato di emergenza;
- e Deliberazione del Direttore Generale 24 novembre 2020, n. 1346, recante "Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.6 e D.7 – Adozione del rinnovo per l'anno 2021 dei rapporti contrattuali con le Strutture private accreditate Assisi Project Spa e Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza", con la quale per la società Assisi Project si è già impegnata una somma pari € 712.480 del tetto di spesa unico ed onnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT 1220/2018, per l'aspetto relativo all'assistenza in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale aziendale;
 - attività di cure intermedie COVID 19, erogata dalla società Rugani Hospital Srl per un importo massimo di € 798.620 annui, da intendersi ricompreso nel tetto di spesa unico ed onnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT 1220/2018, per gli aspetti relativi all'assistenza in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale aziendale;
 - attività erogate dalla società Rugani Hospital Srl in favore di pazienti in stato vegetativo persistente, in regime USV e SUAP, il cui finanziamento, pari a € 1.241.000 è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto stanziato in favore della medesima società in attuazione della DGRT 1220/2018;
 - quota di abbattimento pari a 0,8% del tetto di spesa unico ed onnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT 1220/2018, per attività erogata in regime di ricovero in favore di utenti provenienti da extra regione, per un importo complessivo di € 294.638;

VISTA le note a firma della scrivente Struttura del 24 novembre 2020, Prot. n. 324978, disponibili in atti, indirizzate alle Strutture accreditate-convenzionate sopra richiamate, con la quale nel richiedere la disponibilità alla proroga degli accordi vigenti per l'anno 2021, fino all'adozione del nuovo atto di programmazione regionale, è stata fatta presente la necessità di tener conto delle anticipazioni 2021 introdotte con agli deliberativi sopra richiamati e di procedere ad un abbattimento di una quota pari a 0,8% delle attività extra-regione per consentire l'ingresso nel mercato di nuove Strutture accreditate;

DATO ATTO che le Strutture accreditate-convenzionate sopra richiamate hanno espresso la propria disponibilità al proseguimento dei rapporti di collaborazioni vigenti in atto, come risulta da apposite note disponibili in atti (di CCT via mail del 24 novembre 2020, di Rugani Hospital Srl ns. prot. n. 338822 del 1 dicembre 2020, di Assisi Project Spa ns. prot. n. 343297 del 3 dicembre 2020);

DATO ATTO che le società Rugani Hospital Srl e Assisi Project Spa, nel rendersi disponibili alla prosecuzione dell'attività di collaborazione, fanno presente il proprio interesse a partecipare comunque all'indagine di mercato che Azienda UsI Tse aprirà utilizzando l'abbattimento della quota pari a 0,8% delle attività extra-regione, di cui è necessario tener conto in sede attuativa, sebbene essa sia prioritariamente



finalizzata ad offrire un'opportunità di ingresso nel mercato alle nuove strutture accreditate presenti sul territorio;

DATO ATTO che la società Centro Chirurgico Toscano Srl, nel rendersi disponibile alla prosecuzione dell'attività di collaborazione, chiede l'introduzione del criterio della compensazione nella gestione dei tetti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018, in virtù del quale qualora una Casa di cura non utilizzi per criticità gestionali interne l'intero budget assegnato dalla programmazione regionale, le altre Case di cura possono usufruire delle risorse non utilizzate ad invarianza di spesa complessiva per Azienda Usl Toscana Sud Est;

CONSIDERATO che nella gestione dei tetti di spesa per gli acquisti da privato le Aziende sanitarie sono tenute al rigoroso rispetto dei limiti non solo di natura economica previsti dalla normativa regionale e nazionale ampiamente richiamata nelle premesse e che pertanto il riconoscimento di detto principio di compensazione dei tetti di spesa può essere disposto esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo *ad hoc* volto a valutare la composizione di tutti gli interessi coinvolti, che fanno riferimento non solo all'invarianza di spesa nei confronti del privato, ma anche al reale fabbisogno sanitario da perseguire, tenuto conto dell'offerta pubblica già presente sul territorio e delle liste di attesa, all'obbligo di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda, alla correttezza del debito informativo per la registrazione delle attività erogate, di cui le Strutture private accreditate rispondono, ma per il quale le Aziende sanitarie svolgono una funzione di controllo, tenuto conto che i flussi informativi regionali rappresentano il criterio di verifica della compatibilità alla normativa di *spending review*;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prorogare i rapporti convenzionali vigenti con le Strutture private accreditate di seguito denominate (Assisi Project Spa, Centro Chirurgico Toscano Srl, Rugani Hospital Srl), a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale previsto con Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 in materia di acquisti di prestazioni da privato e comunque fino al 31 dicembre 2021, secondo le condizioni economiche indicate dal prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), per un importo complessivo pari a € 56.732.694, conforme alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;
- di tener conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, delle anticipazioni sulla programmazione 2021 introdotte con Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249 (€ 470.000 per il mese



di gennaio 2021, rinnovabile) e Deliberazione del Direttore Generale 24 novembre 2020, n. 1346 (€ 712.480 annui), descritte in premessa, anch'esse conformi alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, a cui si rinvia per la previsione a bilancio 2021 della relativa spesa, usufruendo degli stanziamenti previsti in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di Ausl Tse;

- di tener conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, della quota di tetto di spesa unico ed onnicomprensivo di Rugani Hospital Srl, pari a € 798.620 annui, da destinare ad attività di cure intermedie COVID 19, usufruendo degli stanziamenti previsti in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di Ausl Tse;
- di tenere conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, della previsione di spesa in favore di Rugani Hospital Srl, pari a € 1.241.000 annui, da destinare all'assistenza in favore di pazienti in stato vegetativo persistente, in regime USV e SUAP, da intendersi aggiuntiva rispetto al tetto di spesa unico ed onnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;
- di tener conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, della quota di abbattimento delle attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni per l'anno 2021, pari a 0,8%, finalizzata all'inserimento nel mercato di nuove Strutture accreditate ad invarianza di spesa rispetto alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, per un importo complessivo di € 294.638;
- di dare atto della facoltà prevista dagli Accordi contrattuali vigenti oggetto del presente atto di proroga di orientare diversamente il tetto di spesa unico ed onnicomprensivo in corso d'anno rispetto alla programmazione definita, a seconda delle esigenze in termini di fabbisogno sanitario di volta in volta rilevate, da realizzare in accordo con le Strutture accreditate-convenzionate tramite semplice scambio di note *email*;
- di dare atto che le nuove Strutture private-accreditate da inserire nel mercato saranno selezionate tramite una valutazione comparativa di costi e risultati a seguito di apposita manifestazione di interesse, aperta comunque a tutti gli operatori presenti nei singoli ambiti territoriali provinciali (Siena/Arezzo/Grosseto), in possesso di autorizzazione-accreditamento istituzionale per la disciplina di radiodiagnostica, ove si rileva un maggior fabbisogno sanitario in termini di liste di attesa;
- di dare atto che in attesa del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato, previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, i tetti unici ed onnicomprensivi stabiliti dalla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 in favore delle singole Case di cura convenzionate



possono intendersi tra di essi compensabili ad invarianza di spesa complessiva, a seguito di autorizzazione in favore delle Case di Cura che presentino espressa domanda di compensazione, da rilasciare con nota formale della Direzione Aziendale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. qualora le altre Case di Cura attestino entro il 31 ottobre il mancato pieno utilizzo alla data del 31 dicembre del tetto di spesa assegnato, quantificando i relativi importi, precisando che l'autorizzazione alla compensazione è riconosciuta alla Casa di Cura richiedente nei limiti degli importi comunicati;
 - b. qualora sia rilevato dai competenti Uffici un fabbisogno sanitario aggiuntivo, non programmato tramite il presente atto, e non si determinino criticità nell'equilibrio economico complessivo di Azienda Usl Tse, tenuto conto che in base alla DGRT 1220/2018, i tetti di spesa regionali sono da intendersi come limiti massimi e che pertanto l'Azienda, pur motivando, può legittimamente contrattualizzare importi anche inferiori a quelli definiti a livello regionale;
 - c. qualora la Casa di cura richiedente assicuri sotto la propria responsabilità il mantenimento del perfetto allineamento tra attività fatturata/liquidata e attività inserita nei flussi informativi regionali SDO e SPA, nei limiti della quota aggiuntiva di tetto di spesa autorizzata;
- di dare atto che a seguito dell'adozione del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato, previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, il presente atto decade automaticamente (incluso il criterio della compensazione dei tetti di spesa, qualora non recepito dal nuovo atto di programmazione regionale), per ridefinire i rapporti di collaborazione in oggetto in base alla nuova normativa regionale di riferimento;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga di cui al presente atto, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fatta salva eventuale decadenza anticipata per l'introduzione del nuovo atto di programmazione regionale, pari a complessivi € 56.732.694, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2021:
- n. 80200600 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti Ausl Tse;
 - n. 80200601 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti toscani;
 - n. 80200630 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti extra-regione;
 - n. 80200260 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti Ausl Tse;
 - n. 80200261 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti toscani;
 - n. 80200290 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti extra-regione;
 - n. 80200622 Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta (si veda Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249);
 - n. 80200955 Cure intermedie da privato accreditato Ausl Tse (si veda anche Deliberazione del Direttore Generale 24 novembre 2020, n. 1346);



-
- n. 80200340 Costi assistenza riabilitativa extra-ospedaliera in convenzione residenti Ausl Tse;
 - di trasmettere il presente atto alle Strutture private convenzionate interessate, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;
 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regione Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l’art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l’Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell’ambito territoriale di competenza”;



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto *“Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero, specialistiche e diagnostiche – Adozione proroga Anno 2021 in conformità a DGRT 1220/2018”*

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

- di prorogare i rapporti convenzionali vigenti con le Strutture private accreditate di seguito denominate (Assisi Project Spa, Centro Chirurgico Toscano Srl, Rugani Hospital Srl), a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale previsto con Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 in materia di acquisti di prestazioni da privato e comunque fino al 31 dicembre 2021, secondo le condizioni economiche indicate dal prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), per un importo complessivo pari a € 56.732.694, conforme alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;
- di tener conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, delle anticipazioni sulla programmazione 2021 introdotte con Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249 (€ 470.000 per il mese di gennaio 2021, rinnovabile) e Deliberazione del Direttore Generale 24 novembre 2020, n. 1346 (€ 712.480 annui), descritte in premessa, anch'esse conformi alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, a cui si rinvia per la previsione a bilancio 2021 della relativa spesa, usufruendo degli stanziamenti previsti in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di Ausl Tse;
- di tener conto della quota di tetto di spesa unico ed omnicomprensivo di Rugani Hospital Srl, pari a € 798.620 annui, da destinare ad attività di cure intermedie COVID 19, usufruendo degli stanziamenti previsti in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di Ausl Tse;



-
- di tenere conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, della previsione di spesa in favore di Rugani Hospital Srl, pari a € 1.241.000 annui, da destinare all'assistenza in favore di pazienti in stato vegetativo persistente, in regime USV e SUAP, da intendersi aggiuntiva rispetto al tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto in attuazione della DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;
 - di tener conto, nel prorogare i rapporti convenzionali in oggetto, della quota di abbattimento delle attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni per l'anno 2021, pari a 0,8%, finalizzata all'inserimento nel mercato di nuove Strutture accreditate ad inviarianza di spesa rispetto alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, per un importo complessivo di € 294.638;
 - di dare atto della facoltà prevista dagli Accordi contrattuali vigenti oggetto del presente atto di proroga di orientare diversamente il tetto di spesa unico ed omnicomprensivo in corso d'anno rispetto alla programmazione definita, a seconda delle esigenze in termini di fabbisogno sanitario di volta in volta rilevate, da realizzare in accordo con le Strutture accreditate-convenzionate tramite semplice scambio di note *email*;
 - di dare atto che le nuove Strutture private-accreditate da inserire nel mercato saranno selezionate tramite una valutazione comparativa di costi e risultati a seguito di apposita manifestazione di interesse, aperta comunque a tutti gli operatori presenti nei singoli ambiti territoriali provinciali (Siena/Arezzo/Grosseto), in possesso di autorizzazione-accreditamento istituzionale per la disciplina di radiodiagnostica, ove si rileva un maggior fabbisogno sanitario in termini di liste di attesa;
 - di dare atto che in attesa del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato, previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, i tetti unici ed omnicomprensivi stabiliti dalla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 in favore delle singole Case di cura convenzionate possono intendersi tra di essi compensabili ad inviarianza di spesa complessiva, a seguito di autorizzazione in favore delle Case di Cura che presentino espressa domanda di compensazione, da rilasciare con nota formale della Direzione Aziendale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. qualora le altre Case di Cura attestino entro il 31 ottobre il mancato pieno utilizzo alla data del 31 dicembre del tetto di spesa assegnato, quantificando i relativi importi, precisando che l'autorizzazione alla compensazione è riconosciuta alla Casa di Cura richiedente nei limiti degli importi comunicati;
 - b. qualora sia rilevato dai competenti Uffici un fabbisogno sanitario aggiuntivo, non programmato tramite il presente atto, e non si determinino criticità nell'equilibrio economico complessivo di Azienda Usl Tse, tenuto conto che in base alla DGRT 1220/2018, i tetti di spesa regionali sono da intendersi come limiti



massimi e che pertanto l'Azienda, pur motivando, può legittimamente contrattualizzare importi anche inferiori a quelli definiti a livello regionale;

- c. qualora la Casa di cura richiedente assicuri sotto la propria responsabilità il mantenimento del perfetto allineamento tra attività fatturata/liquidata e attività inserita nei flussi informativi regionali SDO e SPA, nei limiti della quota aggiuntiva di tetto di spesa autorizzata;
- di dare atto che a seguito dell'adozione del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato, previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, il presente atto decade automaticamente (incluso il criterio della compensazione dei tetti di spesa, qualora non recepito dal nuovo atto di programmazione regionale), per ridefinire i rapporti di collaborazione in oggetto in base alla nuova normativa regionale di riferimento;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga di cui al presente atto, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fatta salva eventuale decadenza anticipata per l'introduzione del nuovo atto di programmazione regionale, pari a complessivi € 56.732.694, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2021:
 - n. 80200600 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti Ausl Tse;
 - n. 80200601 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti toscani;
 - n. 80200630 Costi assistenza ospedaliera Case cura per residenti extra-regione;
 - n. 80200260 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti Ausl Tse;
 - n. 80200261 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti toscani;
 - n. 80200290 Costi per attività di specialistica Case cura per residenti extra-regione;
 - n. 80200622 Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta (si veda Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249);
 - n. 80200955 Cure intermedie da privato accreditato Ausl Tse (si veda anche Deliberazione del Direttore Generale 24 novembre 2020, n. 1346);
 - n. 80200340 Costi assistenza riabilitativa extra-ospedaliera in convenzione residenti Ausl Tse;
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private convenzionate interessate, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;



2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge n. 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)

Oggetto: Rapporti convenzionali con strutture private accreditate per ricovero e specialistica ambulatoriale - Programmazione 2021 - Comunicazioni

Com'è noto, la DGRT 1220/2018, che prevede la disciplina dei rapporti con le Strutture private accreditate per ricovero e specialistica ambulatoriale, è attualmente in fase di revisione, come stabilito dalla Decisione n. 18/2020, con la quale è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici per singola Struttura.

In attesa del nuovo atto di programmazione regionale, dovendo comunque assicurare continuità assistenziale, si comunica la necessità di prorogare ai medesimi patti e condizioni i contratti vigenti, in scadenza al 31.12.2020, basando la previsione dei costi 2021, per il momento, nell'ambito dei tetti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018.


Per alcune linee assistenziali, con particolare riferimento alle attività di diagnostica, si renderà necessario procedere ad una valutazione comparativa tra Strutture già inserite nell'elenco allegato alla DGRT 1220/2018 e nuove Strutture, non inserite, che insistono nei medesimi territori e che hanno ottenuto nel corso dell'ultimo biennio il decreto di accreditamento istituzionale rilasciato dai competenti Uffici regionali. Anche in tal caso i limiti stabiliti dalla DGRT 1220/2018 saranno considerati il riferimento nell'ambito dei quali aprire le varie manifestazioni di interesse, utilizzando, in particolare le risorse attualmente stanziare per utenti provenienti da altre regioni.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Francesco Ghelardi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio Di Urso)



Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni
tel. 0577 536049
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
web: www.uslsudest.toscana.it
pec:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

ALLEGATO 2 - PROGRAMMAZIONE 2021

| | CONTO ECONOMICO | TETTO DI SPESA 2021 | Abbattimento 0,8% | | TETTO DI SPESA 2021 EFFETTIVI |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Valore % | Valore assoluto | |
| CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL | n. 80200600 | RICOVERO RESIDENTI ATSE | | | 4.649.445 |
| | n. 80200601 | RICOVERO RESIDENTI TOSCANI | | | 527.825 |
| | n. 80200630 | RICOVERO RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 149.527 | 18.541.295 |
| | n. 80200260 | SPECIALISTICA RESIDENTI ATSE | | | 1.390.125 |
| | n. 80200261 | SPECIALISTICA RESIDENTI TOSCANI | | | 53.933 |
| | n. 80200290 | SPECIALISTICA RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 1.600 | 198.400 |
| | n. 80200622 | ATTIVITA' CHIRURGICA CONGIUNTA - RESIDENTI ATSE (*) | | | 470.000 |
| | TOTALE | | | 151.127 | 25.831.023 |

(*) Previsione di spesa per gennaio 2021 definita con Deliberazione DG 9 novembre 2020, n. 1249. Prorogabile in caso di proroga dello stato di emergenza

| | |
|---|------------|
| TETTO DI SPESA EX-DGRT 1220/2018 (post contenzioso) | 26.141.928 |
|---|------------|

| | CONTO ECONOMICO | TETTO DI SPESA 2021 | Abbattimento 0,8% | | TETTO DI SPESA 2021 EFFETTIVI |
|--------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Valore % | Valore assoluto | |
| ASSISI PROJECT SPA | n. 80200600 | RICOVERO RESIDENTI ATSE | | | 4.067.261 |
| | n. 80200601 | RICOVERO RESIDENTI TOSCANI | | | 1.044.964 |
| | n. 80200630 | RICOVERO RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 96.792 | 12.002.233 |
| | n. 80200260 | SPECIALISTICA RESIDENTI ATSE | | | 1.344.089 |
| | n. 80200261 | SPECIALISTICA RESIDENTI TOSCANI | | | 20.784 |
| | n. 80200290 | SPECIALISTICA RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 96 | 11.904 |
| | n. 80200955 | CURE INTERMEDIE COVID 19 - RESIDENTI ATSE (**) | | | 712.480 |
| | TOTALE | 19.300.603 | | 96.888 | 19.203.715 |

(**) Previsione di spesa annua definita con Deliberazione 24 novembre 2020, n. 1346.

| | |
|---|------------|
| TETTO DI SPESA EX-DGRT 1220/2018 (post contenzioso) | 19.419.289 |
|---|------------|

| | CONTO ECONOMICO | TETTO DI SPESA 2021 | Abbattimento 0,8% | | TETTO DI SPESA 2021 EFFETTIVI |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Valore % | Valore assoluto | |
| RUGANI HOSPITAL SRL | n. 80200600 | RICOVERO RESIDENTI ATSE | | | 2.770.336 |
| | n. 80200601 | RICOVERO RESIDENTI TOSCANI | | | 517.043 |
| | n. 80200630 | RICOVERO RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 43.687 | 5.417.243 |
| | n. 80200260 | SPECIALISTICA RESIDENTI ATSE | | | 1.752.130 |
| | n. 80200261 | SPECIALISTICA RESIDENTI TOSCANI | | | 20.000 |
| | n. 80200290 | SPECIALISTICA RESIDENTI FUORI REGIONE | 0,80% | 2.936 | 364.064 |
| | n. 80200955 | CURE INTERMEDIE COVID 19 - RESIDENTI ATSE | | | 798.620 |
| | TOTALE | 11.686.059 | | 46.623 | 11.639.436 |

tot. 294.638

| | |
|---|------------|
| TETTO DI SPESA EX-DGRT 1220/2018 (post contenzioso) | 11.757.594 |
|---|------------|

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| n. 80200340 | USV E SUAP | 1.241.000 |
|-------------|------------|-----------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTALE ex-DGRT 1220/2018 (post contenzioso) | € 57.318.811 |
| ATTUAZIONE DGRT 1220/2018 | € 56.674.174 |
| Previsione di spesa definita con atti deliberativi precedenti (di cui) | € 1.182.480 |
| Previsione di spesa extra-DGRT 1220/2018 | € 1.241.000 |
| TOTALE effettivo | € 56.732.694 |